

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

DS6904 DS6904
Utili esteri: tassazione piena

I dividendi distribuiti ad una società italiana da una partecipata minoritaria residente in Marocco scontano l'imposizione piena in Italia provenendo da soggetto a fiscalità privilegiata. Il confronto tra i livelli nominali di imposizione, non potendo tener conto delle ritenute uscita, deve aver riguardo alle misure locali di piena detassazione ovvero di imposizione a tasso ridotto (artt. 47 bis, comma 1 e 89, comma 3 del Tuir). Restano ferme le esimenti per invocare la "pex", ovvero l'esclusione del 50% del provento oltre che la possibilità di scomputare le imposte assolte all'estero. In questi termini si è espressa l'AdE con la risposta n. 131/2025, non condividendo il ragionamento principale proposto dall'istante. Quest'ultima, società di diritto italiana, detiene quote di minoranza in una società residente in Marocco la cui disciplina prevede un'esenzione totale temporanea, seguita dall'applicazione di aliquote ridotte. La normativa domestica sulla sostituzione nel tempo ha disposto differenti misure di ritenute, decrescenti dal 15% al 10%. L'Amministrazione, in via preliminare, rammenta l'evoluzione in materia a seguito del recepimento della Direttiva "ATAD 2", segnatamente con l'introduzione dell'art. 47-bis del Tuir ad opera dell'art. 5 del d.lgs. n. 42/2018. Al fine di individuare lo "status" di territorio a fiscalità privilegiata, per le partecipazioni non di controllo, si richiede la comparazione tra i livelli nominali di tassazione, riconoscendone l'esistenza laddove quello rilevante in loco risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Dovendosi escludere per quest'ultimo parametro la rilevanza dell'Irap (circ. AdE n. 18/2021, Provv. Dir. AdE n. 376652/2021), ad avviso dell'Agenzia il primo elemento di confronto si basa esclusivamente sulle imposte sui redditi applicate nella giurisdizione di localizzazione (circ. 35-E/2016), non potendosi estendere alle ritenute ivi contemplate. Ne deriva la piena imponibilità per i dividendi provenienti da utili esenti ovvero soggetti ad aliquota ventennale dell'8,75 per cento. Un diverso trattamento si rende applicabile laddove il socio dimostri una delle esimenti previste dalla normativa. In particolare, per beneficiare della tassazione limitata al 5 per cento del provento, occorre dimostrare, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, che dalla stessa "non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato" (art. 89, comma 3 del Tuir). In alternativa si può invocare l'imponibilità al 50 per cento dei dividendi medesimi argomentando che la partecipata svolge "un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali" (artt. 47-bis, comma 2, lett. a e 89, comma 3 del Tuir). Le suddette ritenute uscita sono computabili ai fini del "foreign tax credit" secondo la disciplina dettata dall'art. 165 del Tuir.

Gianluca Stancati

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1747 - T.1746

